



STATUTO

• Art. 01

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CENTRO STUDI, intitolata al Maestro GIUSEPPE PIANTONI, direttore popolare e di gran prestigio del Concerto Bandistico " Città di Conversano ", ha sede in via Marconi n.3 - C.F.: 93023640720

L'Associazione fu costituita nel 1985, Anno Europeo della Musica, da alcuni volenterosi appassionati dell'Arte Musicale.

• Art. 02

FINALITA'

L'Associazione Culturale Musicale - Centro Studi - " G. Piantoni " non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale e si propone i seguenti scopi :

- a) riunire attorno a se tutti coloro che amano la musica e si interessano di cultura musicale;
- b) valorizzare la tradizione ed i valori musicali di Conversano;
- c) esprimere parere sui contributi che l'Amministrazione Comunale di Conversano destinerà a favore del Gran Concerto Bandistico " G.Piantoni " ;
- d) svolgere tutte quelle azioni atte a garantire gli interessi e le aspettative, in campo musicale, della cittadinanza;
- e) dar vita a formazioni strumentali e corali di vario genere musicale;
- f) sviluppare il senso della Musica, promuovendo ed organizzando incontri, dibattiti e incontri; i concerti;
- g) organizzare Corsi musicali e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di Istituzioni musicali;
- h) indire periodicamente manifestazioni musicali;
- i) concedere su richiesta esplicita il patronimico al Concerto Bandistico intitolato al grande Direttore e concertatore GIUSEPPE PIANTONI
- j) promuovere la costituzione di Commissioni per le attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali.
- k) istituire una borsa di studio annuale da assegnare, secondo apposito Regolamento predisposto approvato dal Consiglio Direttivo, al giovane concittadino che frequenterà con profitto un Conservatorio Musicale;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

• ART. 03

I SOCI

Sono soci dell'Associazione Culturale Musicale - Centro Studi - "G.Piantoni" tutti coloro che accettandone le finalità e lo Statuto si impegnano a partecipare alla vita e alle attività associative e contribuiscono al suo finanziamento. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. All'Associazione possono iscriversi coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e, pertanto, sono eleggibili alle cariche sociali, ma solo l'associato maggiore d'età ha diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Possono essere soci dell'Associazione l'Amministrazione Comunale e l'Istituto di Credito Cooperativo Cittadino.

• ART. 04

I SOCI

I soci si distinguono in Soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Sono Soci sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici morali e materiali all'Associazione e sono stati dichiarati tali dall'Assemblea.

• ART. 05

DECADENZA

La qualità di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) mancato pagamento entro l'anno successivo a quello di competenza della quota sociale, nonostante sollecito formale;
- 3) violazione del presente statuto e di deliberati degli Organi Sociali;

• ART.06

GLI ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente
- 4) il Presidente onorario che partecipa con voto consultivo
- 5) il Collegio del Probiviri
- 6) il Collegio dei Revisori dei conti.

• ART. 07

L'ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge e al Presente Statuto obbligano i soci.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli Scopi sociali. All'Assemblea prendono parte tutti i soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente).

• ART. 08

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO - VALIDITA'

L'Assemblea ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma delle attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e dei soci. L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il mese di gennaio.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi per il giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea straordinaria è convocata: a) dal Presidente quando ne ravvisa la necessità; b) dietro richiesta scritta del Consiglio o nel numero di almeno un terzo dei soci. Il Presidente, d'intesa col Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi il giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei voti validi.

Dalle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

• **ART. 09**

C O N S I G L I O D I R E T T I V O - C O M P O S I Z I O N E

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici - eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci. I membri restano in carica due anni e sono rieleggibili. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo dei due terzi, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

• **ART. 10**

C O N S I G L I O D I R E T T I V O - C O N V O C A Z I O N E / S V O L G I M E N T O A T T I V I T A'

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno Presidente e dietro richiesta scritta di due terzi dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente

• **ART. 11**

C O N S I G L I O D I R E T T I V O C O M P E T E N Z E

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, due Vice-Presidenti - di cui uno Vicario Segretario e l'Amministratore.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

Delibera la misura dei contributi associativi.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

• **ART. 12**

I L P R E S I D E N T E

Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dall'Assemblea dei soci. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; è assistito dal Segretario.

• **ART. 13**

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle delibere e provvede al normale funzionamento degli Uffici. E' responsabile della tenuta dei registri degli Organi Sociali

• **ART. 14**

L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore cura i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni. E' il responsabile del tesseramento.

• **ART. 15**

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri e composto da tre membri, eletti ogni due anni a votazione segreta dall'Assemblea dei soci. Ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie tra i soci. Tra loro e eletto il Presidente. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

• **ART. 16**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto ogni due anni dall'assemblea dei soci, a votazione segreta, a composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e due supplenti. Tra loro e il Presidente .

Ha il compito di verificare la legittimità e la regolarità delle operazioni contabili, sia delle entrate che delle spese.

• **ART. 17**

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione e costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni a contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche degli avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione.
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Ass-emblea entro il 31 dicembre.

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utility sociale che per legge, status o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

- **ART.18**

Le attività dell'Associazione Culturale Musicale - Centro Studi - "G. Piantoni" sono assolutamente prive di ogni carattere lucrativo, secondo le norme della Legge " non - profit"

- **ART. 19**

In caso di suo scioglimento , per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utility, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'art.3 comma 190 legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- **ART. 20 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Per comportamento e condotta non consoni ai fini Sociali dell'Associazione sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto.
- b) Richiamo orale davanti all'Assemblea.
- c) Sospensione lino ad un anno.
- d) Espulsione dall'Associazione.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso entro 20 giorni al Collegio dei Probiviri.